I diritti dei pazienti in breve

Ben informato sui propri diritti, il paziente può partecipare al trattamento che gli viene proposto e costruire una relazione di qualità con gli operatori sanitari.

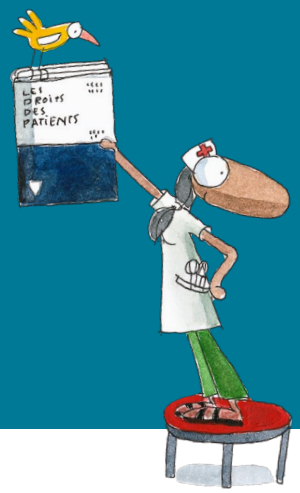

1. Il diritto all'informazione

Ha il diritto di essere informato in modo chiaro e appropriato sul suo stato di salute, sui possibili esami e trattamenti, sui benefici attesi e sui rischi potenziali che essi comportano, sulla prognosi e sugli aspetti finanziari del trattamento. Al momento dell'ammissione in un istituto di cura, riceverà informazioni, in formato cartaceo o elettronico, sui suoi diritti e doveri, nonché sulle condizioni del suo soggiorno.

2. Il consenso libero e informato

Nessun trattamento può essere seguito senza il suo consenso libero (senza pressioni né costrizioni) e informato (in piena consapevolezza), sia che lei sia maggiorenne o minorenne, purché abbia la capacità di discernimento (facoltà di valutare una situazione e prendere decisioni di conseguenza).

3. Le direttive anticipate e il rappresentante in caso di incapacità di discernimento

Se ha la capacità di discernimento, può redigere delle direttive anticipate che le consentono di determinare i trattamenti medici ai quali intende acconsentire o meno, nonché di nominare un rappresentante terapeutico nel caso in cui perda la sua capacità di discernimento. Questa persona potrà prendere decisioni al suo posto (cioè, secondo la sua presunta volontà e i suoi interessi) sulla scelta delle cure da somministrarle nelle situazioni in cui non potrà più esprimersi.

4. Il diritto alla libera scelta degli operatori sanitari e/o dell'istituto di cura

La sua libera scelta dipende innanzitutto dal modello di assicurazione sanitaria che ha scelto. Un trattamento ospedaliero in una clinica privata o fuori Cantone potrebbe non essere interamente coperto dalla sua assicurazione sanitaria di base. Per questo motivo, è indispensabile che prenda conoscenza delle condizioni generali dell'assicurazione sanitaria obbligatoria o complementare che ha stipulato.

Per un trattamento ambulatoriale, può scegliere liberamente l'operatore sanitario a cui desidera rivolgersi, a meno che non abbia optato per un modello di assicurazione che limiti questa scelta (ad esempio, il modello del medico di famiglia o della rete di cure).

In ogni caso, il catalogo e la qualità delle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria di base rimangono gli stessi.

5. Le misure di coercizione

Qualsiasi misura terapeutica applicata contro la sua volontà o nonostante la sua opposizione è considerata una misura coercitiva che si tratti di una misura di contenzione o di un trattamento senza il suo consenso.

Deve poter dare il suo consenso alle terapie mediche che le vengono proposte in modo autonomo, ovvero sulla base di informazioni affidabili, dopo una minuziosa valutazione e in accordo con i suoi valori personali.

Sebbene l'uso della coercizione sia vietato, esistono tuttavia delle situazioni eccezionali in medicina in cui il ricorso a misure coercitive è inevitabile (ad esempio, in una clinica psichiatrica). Tuttavia, si applicano condizioni rigorose e regolamentate dalla legge.

6. Il segreto professionale nel settore sanitario

Ha il diritto al rispetto della riservatezza dei suoi dati. Gli operatori sanitari hanno l'obbligo di rispettare il segreto professionale, anche chiamato segreto medico. Devono mantenere riservate le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

Salvo eccezioni previste dalla legge, non possono trasmettere queste informazioni senza il suo consenso. Il segreto professionale si applica anche tra gli operatori sanitari.

Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sua sfera privata e di favorire una relazione di fiducia con i professionisti che si prendono cura di lei.

7. L'accesso alla cartella sanitaria

Ha il diritto di consultare la sua cartella sanitaria. A seconda del Cantone, può ottenere una copia o l'originale, che potrà trasmettere all'operatore sanitario di sua scelta.

8. La sanità digitale e la cartella informatizzata del paziente (CIP)

Ha il diritto di disporre di una cartella informatizzata del paziente (CIP) e di partecipare così alla gestione dei suoi dati sanitari, accedendo alle sue informazioni per via informatica.

La CIP ha lo scopo di raccogliere in formato digitale una copia delle principali informazioni archiviate presso i suoi diversi fornitori di cure, al fine di favorire lo scambio di informazioni tra di loro e facilitare una presa di decisioni comune. Come lei, anche gli operatori sanitari che la trattano possono consultare queste informazioni in qualsiasi momento. La sua CIP è protetta e sicura. Appartiene a lei ed è libero di decidere chi può accedervi e quando.

9. L'errore medico

Ha il diritto di essere trattato con tutta la dovuta diligenza professionale. In caso di errore medico, con conseguenze sulla sua salute, ha il diritto di chiedere spiegazioni al professionista che l'ha curata, ponendo tutte le domande necessarie per capire cosa sia successo. Ha anche il diritto di ottenere un secondo parere medico e di rivolgersi a un'associazione che difende i diritti dei pazienti per ulteriore supporto.

Il rischio zero non esiste in medicina; ogni intervento medico comporta dei rischi. Pertanto, l'insorgere di complicazioni a seguito di un trattamento non implica automaticamente un errore e una responsabilità dell'operatore sanitario.

10. Il diritto di essere accompagnati e assistiti

Quando è ricoverato in un'istituto di cura, ha il diritto di ricevere assistenza durante tutto il suo soggiorno, nonché il supporto dei suoi familiari. Può inoltre richiedere l'assistenza di una persona esterna, che sia o meno membro di un'associazione di pazienti.

Quando riceve cure a domicilio, può essere assistito e accompagnato da un familiare curante che la aiuta regolarmente a svolgere azioni o attività della vita quotidiana.

11. La donazione di organi e tessuti

Ha il diritto di decidere, mentre è in vita, di donare i suoi organi a fini di trapianto.

Almeno fino al 2026, si applica il principio del consenso esplicito. Il prelievo di organi o tessuti su una persona deceduta è autorizzato solo se questa o i suoi congiunti hanno dato il consenso.

Probabilmente a partire dal 2026, ogni persona sarà considerata un donatore di organi e tessuti, a meno che, durante la propria vita, non abbia indicato di non voler donare i propri organi. Se la volontà del defunto è sconosciuta, spetta agli stretti congiunti prendere questa decisione, rispettando la volontà presunta della persona deceduta. In assenza di documentazione e di stretti congiunti, il prelievo di organi è vietato.

La donazione di organi, tessuti o cellule è gratuita; è vietato farne commercio.

12. L’accompagnamento nel fine vita

Tutti abbiamo diritto a un fine vita dignitoso e sereno. Sono state create condizioni quadro affinché tutte le persone in fin di vita possano beneficiare di un trattamento e di un accompagnamento medico adeguato, rispondente ai desideri e alle esigenze della persona interessata, con l’obiettivo di mantenere o preservare la qualità della vita fino alla fine.

Le persone in fin di vita hanno diritto alle cure palliative, che comprendono in particolare il sollievo dai sintomi e dal dolore, le cure di conforto e, se lo desiderano, un adeguato sostegno psicologico, sociale e spirituale. Hanno inoltre diritto a essere accompagnate quando consultano i fornitori di cure.

13. I doveri dei pazienti

Se ha dei diritti, ha anche dei doveri in quanto paziente. Ad esempio, il dovere di seguire il trattamento accettato e quello di informare gli operatori sanitari che si prendono cura di lei su aspetti importanti riguardanti la sua salute. Il rispetto di questi doveri contribuirà in modo significativo alla qualità delle cure che le vengono fornite.

La sua partecipazione attiva, basata sulla comunicazione, la fiducia e il rispetto reciproci, permetterà agli operatori sanitari e sociali che la assistono di offrirle una presa in carico che risponda al meglio ai suoi valori e desideri.

Ha bisogno di aiuto, d’informazioni o di consigli?

Richieda l’opuscolo completo «L’essenziale sui diritti dei pazienti» o contatti le autorità sanitarie del suo Cantone.

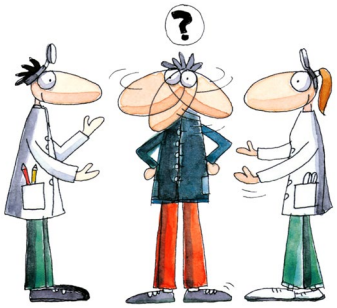

Una misura dei Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud.